REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente relatore
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Oriella MARTORANA	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere
Carola CORRADO	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, iscritto al **n. 60002** del registro di segreteria,

promosso da:

dr.ssa **Maria Cristina MASSARO** (cod. fisc. MSSMCR67L49C034S) nata a Cassino (FR) il 9 luglio 1967 e residente a Prato, via Aniene n. 25, int. 6, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Filippo Lattanzi (LTTFPP63M29H501J; filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org) e Cino Benelli (BNLCNI72L24D612B; cinobenelli@pec.avvocati.prato.it), con domicilio digitale presso gli indirizzi pec sopra indicati, risultanti dai Registri di Giustizia, nonché fisico presso lo studio LCA-amm. in Roma, Via G. P. da Palestrina n. 47 (00193),

- *Appellante* -

contro

- **Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana**;
- **Procura generale della Corte dei conti**

- *Appellati* -

e nei confronti

del dr. **Roberto BRUNETTI** (c.f. BRNRRT65S16D612X) nato a Firenze il 16/11/1965 e residente in Prato, alla via Aniene, 25 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Filippo Lattanzi (LTTFPP63M29H501J; filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org), Cino Benelli (BNLCNI72L24D612B; cinobenelli@pec.avvocati.prato.it) e Sonia Caldarelli (CLDSNO89B49H501S; soniacaldarelli@ordineavvocatiroma.org) con domicilio digitale presso gli indirizzi pec sopra indicati risultanti dai Registri di Giustizia, nonché fisico presso lo studio LCA-amm. in Roma, Via G. P. da Palestrina n. 47 (00193),

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, n. 5/2022, depositata il 21.1.2022.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 16 aprile 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Chiara Pimpinella, - data per letta la relazione del relatore, Presidente Giuseppina Maio, l'Avv. Diego Campugiani, su delega scritta dell'Avv. Filippo Lattanzi, per la dr.ssa Maria Cristina

Massaro e il dr. Roberto Brunetti, ed il Pubblico ministero, VPG Cons. Giulio Stolfi;

FATTO

1.Con la sentenza n. 5/2022, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la dr.ssa Massaro, nella sua qualità di Sostituto Commissario della Polizia di Stato con funzioni di Vice-dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Polizia di Prato, al pagamento di euro 61.018,08 già comprensivi di rivalutazione monetaria, in favore del Ministero dell'Interno, per aver distratto le proprie energie lavorative in orario di servizio svolgendo attività illecita consistente nell'essersi adoperata, per agevolare o accelerare la trattazione di procedimenti di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero per far ottenere i medesimi provvedimenti o altri analoghi (es., inserimento di minori sul permesso di soggiorno dei genitori) non spettanti a termini di legge, in favore di diversi soggetti di nazionalità cinese, in concorso con altri individui tra cui il marito Brunetti Roberto, anch'egli poliziotto, e convenuto nel medesimo processo innanzi alla Corte dei conti.

1.1. Si premette che la procura contabile aveva azionato due distinte poste di danno. La prima posta di danno azionata nei confronti della Massaro e del Brunetti in solido, nonché della sola Massaro, consegue alle indebite dazioni ricevute (c.d. danno da tangente), quantificabile in via presuntiva utilizzando come parametro il valore delle illecite dazioni, "*sul presupposto che esse corrispondano ai maggiori costi sostenuti*

dall'Amministrazione in ragione della compromissione del raggiungimento dei risultati ottimali dell'azione amministrativa sviata nella sua funzione ordinaria"; la procura ha stimato un danno di euro 73.823,00 a carico di entrambi i convenuti in solido ed un danno pari a 22.500,00 euro a carico delli Maria Cristina Massaro. La seconda posta di danno, azionata, nei confronti della sola Massaro, riguarda "*la retribuzione indebitamente percepita per aver svolto attività criminosa distraendo le proprie energie lavorative in orario di servizio, interrompendo quindi il nesso sinallagmatico.*" Tale danno è stato quantificato in termini equitativi secondo una stima pari al 20% della retribuzione lorda percepita nel periodo in cui sono state poste in essere le condotte illecite (euro 61.018,08).

1.2. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in via preliminare, rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ritenendo insussistente la violazione dell'art. 51, c. 1, c.g.c..

Nel merito, accoglieva parzialmente la pretesa risarcitoria riconoscendo solo il danno da lesione del rapporto sinallagmatico imputato alla dr.ssa Maria Cristina Massaro.

Nello specifico, il giudice di prime cure condivideva integralmente la prospettazione attorea sulla condotta illecita della Massaro, ritenendo che dalle risultanze penali "*è emerso che la convenuta ha, infatti, svolto attività criminosa distraendo le proprie energie lavorative in orario di servizio, interrompendo quindi il nesso sinallagmatico*.".

Concordava, inoltre, con la Procura contabile sulla quantificazione del danno sia riguardo al criterio della determinazione equitativa che sul

parametro di riferimento rappresentato dalla retribuzione calcolata al lordo.

In conclusione condannava la Massaro, per il cd danno da disservizio, al pagamento di euro 61.018.08.

2. Avverso la sentenza, proponeva appello Maria Cristina Massaro, deducendo i motivi di appello di seguito sinteticamente esposti.

2.1. "In via preliminare: erroneità della sentenza per la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale sui medesimi fatti di causa", considerato che gli addebiti mossi in sede erariale sarebbero oggetto del procedimento penale n. 6241/2014 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale di Prato ed il giudice di prime cure aveva ritenuto indiscussa la sussistenza materiale dei fatti ascritti all'attuale appellante.

2.2. Con il secondo motivo di appello, afferma l'insussistenza dei presupposti costitutivi della responsabilità erariale e l'erroneità della sentenza sotto vari profili: (i) omessa e apparente motivazione; (ii) travisamento dei presupposti di fatto e di diritto sull'insussistenza di un danno erariale e di una condotta contra ius; (iii) carenza di prova e insussistenza di un danno all'erario; (iiii) insussistenza in concreto degli elementi costitutivi dell'illecito erariale. Sostiene che non è stato dimostrato in concreto il ricorrere di alcun pregiudizio all'erario; la lesione del nesso sinallagmatico richiederebbe, infatti, l'accertamento in concreto dello sviamento della funzione pubblica per via del mancato esercizio o dell'esercizio palesemente difforme delle stesse rispetto al paradigma legale. Argomenta altresì che "*…al di là dei*

generici riferimenti operati ai capi di imputazione di cui al parallelo procedimento penale, sulla cui base sono quantificati anche i presunti importi dovuti a titolo di risarcimento del danno, non è dato conoscere in che cosa si sarebbero concretizzate le asserite irregolarità commesse in sede di rilascio dei titoli di soggiorno.".

2.3. In via gradata si censura, con un terzo e quarto motivo di gravame la motivazione della sentenza per avere, erroneamente, computato il quantum del danno e omesso di fare applicazione dell'istituto del potere riduttivo.

Concludeva chiedendo *"- In via preliminare, sospendere il giudizio in attesa della definizione del procedimento penale; - In via principale e nel merito, rigettare la domanda proposta nei confronti dell'appellante in quanto infondata; - In via subordinata, rideterminare in diminuzione il preteso danno;- In estremo subordine, esercitare il potere riduttivo ai sensi dell'art. 52 r.d. 12/07/1934, n. 1214 e dell'art. 1-bis legge 14/01/1994, n. 20 e s.m., in considerazione della sostanziale correttezza dei comportamenti tenuti dall'appellante. In ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.".*

3. La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni, in data 26 marzo 2025 controdeducendo a ciascun motivo di gravame. In particolare evidenziava l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio e nel merito, avversava i motivi esposti nell'atto di appello e concludeva chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.

4. Con memoria del 27 marzo 2025, l'appellante rappresentava che era

"intervenuta la sentenza del Tribunale di Prato n. 2761/2022, depositata in data 27.2.2023 (doc. 6 con la quale: ha assolto la sig.ra Massaro con formula piena perché il fatto non sussiste, quanto ai campi di imputazione C ed E, rispettivamente relativi all'ipotesi di reato di corruzione propria in relazione alle pratiche di soggiorno e reato di falso ideologico in relazione alle pratiche relative a soggetti minori di età; ha assolto la sig.ra Massaro per intervenuta prescrizione quanto al reato di corruzione pro-pria di cui al capo di imputazione A; ha ritenuto responsabile la sig.ra Massaro dei reati di cui al capo di imputazione B, concernente la tentata corruzione in relazione ad un'unica pratica di permesso di soggiorno che comunque non veniva rilasciato, e al capo di imputazione D, tuttavia riqualificato nell'ipotesi di reato minore (rispetto alla corruzione ex art. 319 cp originariamente imputata), di cui all'art. 318 cp. La sentenza gravata dalla sig.ra Massaro (doc. 7 e 7A) nella parte in cui ha ritenuto sussistente la sua responsabilità penale, non è stata invece appellata dalla Procura della Repubblica (doc. 8); essa pertanto deve ritenersi ormai irrevocabile quanto all'assoluzione della Massaro con formula piena dai reati di cui ai capi di imputazione C ed E relativi all'ipotesi di reato di corruzione propria in relazione alle pratiche di soggiorno e reato di falso ideologico in relazione alle pratiche relative a soggetti minori di età e al capo di imputazione A.". Insisteva nelle conclusioni già rassegnate.

5. All'udienza del 16 aprile 2025, le parti ribadivano le argomentazioni e le conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 5/2022, con la quale la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana ha condannato la dr.ssa Massaro alla refusione del danno causato al Ministero dell'Interno, per avere tenuto condotte penalmente rilevanti, durante e in occasione dello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

1.1. Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 106, comma 1 c.g.c..

Secondo l'assunto difensivo, infatti, il danno erariale prospettato dalla Procura contabile sarebbe scaturito, in via esclusiva, dalle imputazioni penali e, tuttavia, l'accertamento della condotta penalmente rilevante non era ancora divenuto definitivo. " *La sovrapposizione tra i fatti materiali assunti a fondamento del giudizio erariale e quelli oggetto del giudizio penale nonché la sussistenza di solo materiale probatorio, a fondamento del preteso illecito erariale, derivante dal giudizio penale, avrebbero quindi necessariamente dovuto condurre alla sospensione di quest'ultimo.*", in quanto ove venissero meno i reati, verrebbe a cadere anche la presunta lesione del nesso sinallagmatico.

In definitiva, secondo l'appellante sussisterebbe una condizione di pregiudizialità del processo penale.

La censura non è meritevole di accoglimento.

La costante giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte ha ribadito, più volte, "*l'insufficienza al fine della sospensione del processo, di un mero collegamento fra due giudizi, ovvero di ragioni di opportunità, essendo necessario un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno*

dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati" (v. ordinanze SSRR nn. 13/2019, 6/2019,12/2019, 11/2018, 8/2018 e 4/2018).

Con specifico riferimento, poi, al giudizio penale, le Sezioni riunite hanno finanche affermato che la definizione di un giudizio penale non può porsi, di per sé, in relazione di pregiudizialità rispetto a quello innanzi alla Corte dei conti. Pacifica è infatti, nel nostro ordinamento, la piena autonomia e indipendenza del giudizio contabile, rispetto a quello penale, così come anche a quello civile (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 26582/2013 e n. 1515/2016). Ne consegue che, rispetto alla stessa figura soggettiva, ovvero agli stessi fatti posti in essere, una eventuale eterogeneità di valutazioni, nelle diverse sedi, può essere la naturale conseguenza delle differenti funzioni assegnate, rispettivamente, alla giurisdizione penale e a quella della Corte dei conti, quest'ultima riconducibile al genus dei giudizi risarcitori (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale, n. 28/2015). Proprio la diversità tra le due ipotesi di responsabilità, quella penale e quella contabile, porta quindi ad escludere che la rilevanza nei due processi dei medesimi fatti implichi, di per sé, la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità tecnica del giudizio penale rispetto a quello della Corte dei conti. Né tale rapporto di dipendenza può configurarsi quando nel processo contabile vengano versati in atti gli stessi elementi di prova raccolti nel processo penale (SSRR ord. n.16/2021). Infatti, "*la*

circostanza che il materiale probatorio formato in tale procedimento sia attinto dal Requirente contabile per supportare i propri assunti non rende, invero, non autonome le suddette valutazioni di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti" (SSRR, ord. n. 1 del 2017; cfr. anche, ex plurimis, SSRR ord. n. 2 del 2020, ord. n. 9 del 2018 e ord. n. 12 del 2018).

La sospensione del giudizio, d'altronde, rappresenta una vicenda processuale "anomala" e, come tale, deve essere contenuta negli stretti limiti indicati dalla legge, in aderenza al principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost. e richiamato dall'art. 4 c.g.c..

Ne consegue che "*al di fuori dei rigidi confini della pregiudizialità giuridica, non deve ritenersi sussistere la facoltà discrezionale del giudice contabile di sospendere il processo*", mentre "*è un problema del Procuratore regionale promuovere il giudizio quando è sicuro di avere prove che resistano al vaglio dibattimentale nella sede del giudizio contabile*" (cfr. SSRR ord. n. 2 del 2015).

Né può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui sarebbe sussistente, nella specie, una condizione di pregiudizialità del processo penale in quanto l'azione della Procura contabile sarebbe ancorata alla ricostruzione dei fatti di causa prospettata in sede penale, poiché "*L'imputazione penale, nel caso di specie, ha costituito non solo l'antecedente cronologico dell'azione di responsabilità amministrativa, mail fondamento degli addebiti mossi in sede di giudizio contabile all'odierna*

deducente…."

Rileva il Collegio che l'autonomia strutturale del giudizio contabile si estrinseca non soltanto nel distinto rilievo che assumono gli elementi probatori e le circostanze di fatto, a prescindere dalla valutazione che di essi abbia fatto il giudice in sede penale, ma si caratterizza anche per il diverso regime di valutazione delle prove, che nel processo contabile si arresta al criterio del "più probabile che non", oltre che per una applicazione ponderata dell'efficacia extrapenale del giudicato assolutorio ex art. 652 c.p.p.. Infatti, la formula assolutoria "*perché il fatto non sussiste*" **non necessariamente sta a significare l'insussistenza** del fatto materiale, bensì può semplicemente esprimere la mancanza di uno degli elementi costitutivi del fatto reato, senza escludere tuttavia la compresenza dei presupposti fondanti l'illecito erariale.

Alla stregua di tanto, ritiene il Collegio che non sia censurabile la sentenza di primo grado per non aver disposto la sospensione, né si reputa di dover accogliere la richiesta di sospensione in attesa dell'esito del giudizio di appello.

1.2. Con il secondo motivo di appello, afferma l'insussistenza dei presupposti costitutivi della responsabilità erariale e l'erroneità della sentenza sotto vari profili: (i) omessa e apparente motivazione; (ii) travisamento dei presupposti di fatto e di diritto sull'insussistenza di un danno erariale e di una condotta contra ius; (iii) carenza di prova e insussistenza di un danno all'erario; (iiii) insussistenza in concreto degli elementi costitutivi dell'illecito erariale.

L'appellante, con articolata argomentazione, ha rilevato, che alla luce di quanto statuito nella richiamata sentenza non sarebbe rinvenibile alcuna lesione del rapporto sinallagmatico, quale forma di danno da disservizio, non essendo stata provata la sottrazione di energie lavorative alla prestazione da lei dovuta.

Al riguardo merita essere ricordato che il danno da lesione del rapporto sinallagmatico deve essere ricompreso nel più ampio *genus* del danno da disservizio.

Si tratta di una categoria elaborata dalla giurisprudenza che include una serie multiforme di condotte disfunzionali che hanno in comune l'effetto di incidere negativamente sulla qualità della prestazione lavorativa e/o sulla sua materiale esecuzione, sì da rendere "desostanziato" il servizio pubblico delle sue intrinseche qualità (legalità, efficacia, efficienza ed economicità). In altri termini, nei casi di "disservizio" l'azione pubblica non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, le utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse. In tale prospettiva, la giurisprudenza contabile (si veda, Sez. I App. sentenze n. 378/2023, n. 336/2022; Sez. II App. sentenze n. 277/2024, n. 176/2024; Sez. III App. sentenza n. 329/2020 e giurisprudenza ivi richiamata) ha individuato diverse figure sintomatiche di disservizio, tra le quali va ricondotta all'ipotesi di "esercizio illecito di pubbliche funzioni", ove l'attività istituzionale tipica, astrattamente finalizzata al perseguimento e alla realizzazione di interessi pubblici generali, viene in concreto piegata o "sviata" all'esercizio dell'interesse

egoistico del dipendente.

Ebbene, la vicenda in esame appare riconducibile a quest'ultima ipotesi di danno erariale da disservizio, ove si consideri che la condotta contestata all'appellante, e riscontrata all'esito dell'istruttoria, è consistita nell'avere, con evidenza, perseguito dolosamente interessi personali, approfittando della sua posizione all'interno dell'amministrazione con pregiudizio della "sostanza" del rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza, non espletato nel suo esclusivo interesse, a fronte del quale deve riconoscersi l'impossibilità di ritenere debitamente corrisposta la remunerazione spettantegli secondo le sue funzioni.

Va pertanto affermato che, nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ai fini della configurabilità di tale danno da lesione del rapporto sinallagmatico non è necessario provare la minore resa del servizio, ma soltanto il compimento, in attività di servizio, di attività illecite estranee ai doveri lavorativi, cosicché la retribuzione erogata dall'amministrazione è stata, in parte, distratta dai fini pubblici proprio in ragione della condotta dolosa attuata dall'appellante: dal che deriva la parziale inutilità dell'erogazione, con il danno che ne consegue (cfr. Sez. II app. n. 277/2024). Nel caso di specie i fatti materiali caratterizzanti le condotte illecite della Massaro posti a fondamento dell'azione erariale sono i medesimi oggetto del procedimento penale n. 6241/2014 RGNR, definito, nelle more del presente giudizio di appello con la sentenza del Tribunale di Prato n. 2761/2022, depositata in data 27.2.2023 che:

- ha assolto la sig.ra Massaro per intervenuta prescrizione quanto al reato di corruzione propria di cui al capo di imputazione A, in ordine al delitto di cui agli artt. 81 II comma, 110, 318 e 321 c.p. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri, la Massaro in qualità di pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceveva, in circa 15 occasioni, somme di denaro al fine di accelerare o agevolare l'esito di pratiche di rilascio o rinnovo di permessi di soggiorno;

- ha ritenuto responsabile la sig.ra Massaro dei reati di cui al:

capo di imputazione B, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri, in qualità di pubblico ufficiale, e precisamente di Vice dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Prato, per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, indebitamente accettava la promessa del pagamento di una consistente somma di denaro, a titolo di ricompensa essendosi (la Massaro) ripetutamente adoperata per il rilascio del permesso di soggiorno in assenza dei presupposti di legge;

capo di imputazione D, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri soggetti nei cui confronti si è proceduto separatamente - la Massaro in qualità di pubblico ufficiale, consapevole della causale della dazione, per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceveva numerose somme di denaro a titolo di ricompensa per avere, in circa 20 occasioni, (la Massaro) disposto l'inserimento nei permessi di soggiorno di cittadini cinesi dei figli minori dei predetti in violazione della normativa; riceveva(no)

altresì per la medesima causale, ovvero per i favori resi contra legem nell'ambito del servizio svolto e del ruolo ricoperto dalla Massaro all'interno dell'ufficio immigrazione della Questura di Prato, vari beni mobili. Il reato veniva riqualificato nella ipotesi di reato minore (rispetto alla corruzione ex art. 319 cp originariamente imputata), di cui all'art. 318 cp.;

- ha assolto la sig.ra Massaro con formula piena perché il fatto non sussiste, quanto ai campi di imputazione C ed E, rispettivamente relativi all'ipotesi di reato di corruzione propria in relazione alle pratiche di soggiorno e reato di falso ideologico in relazione alle pratiche relative a soggetti minori di età, dei quali attestava falsamente la presenza al momento della presentazione della pratica.

La reiterazione delle condotte illecite, la plurioffensività dei fatti dannosi, la loro incidenza sull'esercizio delle funzioni che ha rappresentato, allo stesso tempo, il substrato necessario alla loro consumazione, depongono a favore della ricostruzione della vicenda in chiave di prevalente "asservimento" della funzione agli scopi personali della Massaro come ben posto in evidenza dai primi giudici. In quest'ottica, dunque, nessun rilievo può essere attribuito alle censure formulate in appello. Le argomentazioni difensive, infatti, sono tutte relative al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova da parte della Procura erariale, e devono ritenersi ampiamente confutate dalla giurisprudenza di queste Sezioni di appello in ordine al danno erariale da lesione del nesso sinallagmatico collegato allo svolgimento durante l'orario di servizio di attività

illecite destinate a perseguire interessi egoistici, e quindi chiaramente idonee a determinare una grave violazione dei pubblici doveri intestati al responsabile.

1.3. Pertanto, è possibile ritenere comprovata la sussistenza di un danno sufficientemente apprezzabile in termini di alterazione del rapporto sinallagmatico, ed è possibile formulare una credibile ipotesi in ordine alla consistenza dello stesso, sia pure in via equitativa.

A cospetto delle condotte illecite accertate, perpetrate nell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica rivestita, appare del tutto congruo rapportare il danno al 15% degli emolumenti erogati all'interessata nel periodo di riferimento e quindi pari ad € 45.763,56 (15% di 305.090,43), comprensivi di rivalutazione monetaria.

Le indennità ricevute a titolo di compenso perdono, infatti, il carattere di corrispettività, a causa del cattivo uso dei poteri attribuiti, con conseguente sviamento e disutilità della relativa spesa.

Non può farsi luogo del potere riduttivo dell'addebito, in quanto la Massaro ha agito con dolo.

Resta assorbita ogni ulteriore questione.

Considerata la riforma della sentenza soltanto in relazione al *quantum debeatur*, le spese di giudizio rimangono a carico della soccombente e si liquidano come da dispositivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Terza centrale d'appello, così definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione,

accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Maria Cristina Massaro al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Interno pari a € 45.763,56 (15% di 305.090,43), comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'erario, in euro 144,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Maio

F. to digitalmente

Depositata il 18/06/2025

IL DIRIGENTE

F. to digitalmente